

## I RAPPORTI TRA AGENTI DI CALCIATORI E SOCIETÀ SPORTIVE. LO SPUNTO OFFERTO DALLA VICENDA UDINESE VS CITERSZPILER

di *Rolando Favella\**

SOMMARIO: Introduzione – 1. I fatti all’origine – 2. L’evolversi della vicenda. L’insorgere della controversia – 3. I termini della questione. Gli elementi di fatto – 4. Sulla natura giuridica della figura dell’agente/procuratore e sulla questione del vincolo sportivo – 5. Le decisioni del TAS e della Commissione sullo Statuto del Calciatore della FIFA – 6. Principi di diritto – Conclusioni – Bibliografia

### *Introduzione*

Sull’agenda dei dirigenti della Società Udinese Calcio SpA (di seguito, Udinese) con ogni probabilità la data del 19 maggio 2009 è stata appuntata in tutta evidenza.

In detta data, il *Tribunal Arbitral du Sport* (di seguito, TAS), statuendo in secondo grado circa un *casus* su cui già si era pronunciata la Commissione sullo Statuto del Calciatore della *Fédération Internationale de Football Association* (di seguito, Commissione),<sup>1</sup> ha reso nota la decisione sulla controversia finanziaria tra la società friulana e l’agente di calciatori Jorge Horacio Cyterszpiler,<sup>2</sup> già conosciuto per esser stato il procuratore di Maradona agli inizi della carriera del *Pibe de oro*, ponendo fine ad una diatriba instauratasi oramai nel 2005 tra i vertici della compagine bianconera ed il procuratore argentino.

Tale controversia trova il proprio contesto in una scrittura privata sottoscritta dagli allora dirigenti dell’Udinese e lo stesso Cyterszpiler,

---

\* Studio legale Monaco, sede di Roma. Dottorando di Ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, dei Trasporti e della Logistica presso l’Università degli Studi di Udine.

<sup>1</sup> Single Judge of FIFA Players’ Status Committee, *Players’ Agent Jorge Horacio Cyterszpiler, Argentina / Udinese calcio SpA, Italy* (rif. 06-00293/mve).

<sup>2</sup> CAS, lodo del 19 maggio 2009, CAS 2008/A/1665 *Jorge Horacio Cyterszpiler v/ Udinese Calcio S.p.A.*

successivamente al trasferimento a titolo definitivo del giocatore David Marcelo Pizarro dalla compagine cilena del Deportes Santiago Wanderers (di seguito, Santiago Wanderers) all'Udinese. Con tale accordo, la società friulana si impegnava a corrispondere all'agente sudamericano, in caso di futura cessione del cartellino del mediano ad una società terza, una percentuale sulla somma riconosciuta dall'acquirente all'Udinese a titolo di corrispettivo per il negozio intercorso.

La vicenda si è poi sviluppata percorrendo molteplici ed intricate direttrici, proponendo profili di fatto e di diritto tali da render sempre più complessa la matassa dipanata dagli organi di giustizia della *Fédération Internationale de Football Association* (di seguito, FIFA) e dal TAS. In particolare, è una specifica questione – relativa alla validità di determinati tipi di scritture private concluse tra società e procuratori sportivi – fra le varie prospettate in sede di giudizio, a non poter non attirare l'attenzione dei soggetti dediti allo studio del diritto dello sport.

Ciò detto, prima di valutare a fondo tale profilo, è opportuno delineare una sintesi di massima dell'intera vicenda, chiarendo, per quanto possibile, la realtà sostanziale del caso e le dinamiche giuridiche che ne sono conseguite.

### 1. *I fatti all'origine*

È la primavera del 1999 quando la stampa specializzata dà per concluso il passaggio del giovane fantasista cileno David Marcelo Pizarro nelle fila dell'Udinese. Gli osservatori della società friulana, al fine di perfezionare un accordo volto a tesserare il mediano, si rivolgono ai vertici della società cilena del Santiago Wanderers, squadra presso la quale gioca Pizarro.

La trattativa addiuvata ad esiti positivi ed in breve tempo vengono depositati dai dirigenti bianconeri presso gli uffici della Lega Calcio gli atti relativi all'acquisizione, da parte della società friulana, di una quota pari al 50% dei diritti relativi all'attuale mediano della A.S. Roma SpA.

Nel contratto depositato che certifica tale operazione è statuita una clausola che dispone in favore di Cyterszpiler una somma a titolo di *bonus* in caso di futura cessione del calciatore.

Nell'estate successiva, in data 4 agosto 2000, Udinese e Santiago Wanderers si accordano per dare compiuto effetto al negozio tra loro intercorso un anno prima, e definiscono il trasferimento in favore della società friulana del restante 50% dei diritti relativi al mediano cileno.

Contestualmente, in data 23 dicembre 2000, la dirigenza friulana e Cyterszpiler perfezionano un'intesa, consacrata in una scrittura privata, sostanzialmente nuova e diversa rispetto alle precedenti disposizioni vincolanti per le parti e contenute nella suddetta clausola del contratto stipulato dalle due società nella primavera 1999.

Mediante questo nuovo negozio l'Udinese s'impegna, in caso di futuro ed eventuale trasferimento del cartellino di Pizarro ad una squadra terza, a riconoscere a Cyterszpiler un importo percentuale calcolato sulla somma versata alla compagine

friulana a titolo di corrispettivo per l'acquisizione delle prestazioni del mediano cileno.

A fronte di ciò, l'agente argentino rinuncia a parte degli emolumenti a lui spettanti in virtù dei servizi resi in occasione del passaggio del giocatore sulla tratta Santiago-Udine, a lui dovuti alla luce delle clausole previste nell'originario contratto di cessione stipulato a suo tempo da Udinese e Santiago Wanderers.

In tale rinuncia non è lecito rinvenire l'abilità contrattuale degli allora dirigenti bianconeri, quanto, piuttosto, la lungimiranza di Cytterszpiller. La politica aziendale dell'Udinese è, come noto, quella di acquistare giovani talenti non ancora conosciuti per poi valorizzarli e rivenderli, massimizzandone il profitto.

Ciò, dunque, posto, appare pacifica una considerazione. La suddetta clausola non costituisce certamente pratica vessatoria posta in essere dalla società friulana, soggetto solo ipoteticamente forte rispetto all'interlocutore, quanto piuttosto un rischio liberamente assunto a livello negoziale da Cytterszpiller.

## 2. *L'evolversi della vicenda*

Le prestazioni sportive di Pizarro ad Udine sono degne di nota e destano, dunque, l'interesse di molti club. Tuttavia, tali contatti non producono alcuna conseguenza concreta se non quella di incrinare i rapporti tra il giocatore e la società d'appartenenza.

In tale contesto, l'unico sbocco possibile è addivenire ad una separazione. Questa si perfeziona nell'estate del 2005, quando Pizarro viene ceduto, a titolo temporaneo, al F.C. Internazionale Milano (di seguito, Internazionale).

Trovano, dunque, realizzazione i *desiderata* del talento cileno. E, circostanza per noi rilevante, anche quelli di Cytterszpiller, il quale si rivolge all'Udinese per conseguire quanto a lui dovuto, non trovando, tuttavia, risposta.

Sostanziali, e si vedrà giuridicamente sussistenti, le ragioni addotte dai vertici societari friulani al fine di giustificare il proprio diniego ad una richiesta che, *prima facie*, appariva pacifica ancorché legittima. Se è vero che *scripta manent*, o più prosaicamente – mi si perdoni – che “carta canta”, avrà pensato l'agente argentino, dove possono risiedere le suddette ragioni se non nel campo dell'illegittimità?

Conseguenza di ciò, la circostanza che Cytterszpiller ricorra, in data 11 ottobre 2005, agli organi di giustizia sportiva della FIFA, e, più precisamente, alla Commissione.

Davanti a tale organo si viene a sviluppare una trama dalle maglie assai intricate, giunta, successivamente, al vaglio di secondo grado, la cui soluzione costituisce l'occasione per approfondire profili di diritto sportivo di sicuro interesse.

## 3. *I termini della questione. Gli elementi di fatto*

Come già anticipato, la controversia trova la propria genesi nel trasferimento del

calciatore Pizarro dalla società del Santiago Wanderers all'Udinese.

In data 12 marzo 1999, infatti, le due società stipulano un contratto mediante il quale la compagine cilena cede a quella italiana il 50% dei diritti federativi ed economici del calciatore sudamericano. La clausola 8) di tale contratto prevede in favore di Cyterszpiller, riconoscendo in tal maniera l'operato di quest'ultimo, una commissione del 10% del prezzo lordo di qualsivoglia futuro trasferimento del calciatore in questione, qualora tale negozio venga trattato per il tramite dell'agente stesso.<sup>3</sup>

Successivamente, il 4 agosto del 2000 l'Udinese perfeziona l'acquisizione dell'ulteriore 50% dei diritti legati alle prestazioni del centrocampista cileno, riconoscendo al cedente, a titolo di corrispettivo per l'intera operazione, un importo complessivo pari a 2.300.000 dollari.

In questo contesto, la medesima società italiana perfeziona un ulteriore accordo con Cyterszpiller. È il 23 dicembre 2000 quando le parti sottoscrivono una scrittura privata, priva, si badi, di alcun riferimento alla durata della stessa. Con tale atto, viene posto in capo all'Udinese l'obbligo, in caso di futura cessione del calciatore a società terza, di perfezionare detta transazione per il tramite e con l'interessamento del procuratore argentino, verso la corresponsione di una cifra calcolata percentualmente sull'importo acquisito dall'Udinese in virtù dell'operazione.

Nel dettaglio, i termini dell'accordo sono i seguenti. Cyterszpiller rinuncia a quanto a lui dovuto in virtù della clausola 8) del contratto mediante il quale l'Udinese aveva acquisito dal Santiago Wanderers il 50% dei diritti federativi ed economici di Pizarro. A fronte di ciò, egli accetta una cifra *una tantum* di 30.000 dollari, più il *bonus* del 10% dell'importo, eccedente la somma di 2.300.000 dollari,<sup>4</sup> eventualmente ottenuto dalla società friulana in virtù di un'ulteriore ed ipotetica cessione del calciatore, per il tramite dell'agente argentino, ad una società terza.

La corresponsione di tale somma a titolo di *bonus*, dunque, come sottolineato sia dal Giudice Unico della Commissione che dal TAS, è condizionata ad un negozio futuro, trovando, cioè, nell'eventuale cessione dei diritti legati a Pizarro ad altra società l'occasione per produrre i propri effetti.

Tale condizione viene posta in essere il 15 luglio 2005, e, compiutamente e definitivamente, nell'estate successiva.

<sup>3</sup> Nel dettaglio, come riportato al punto 7) del lodo del TAS, la clausola 8) di detto contratto recita: «L'ulteriore cessione e trasferimento del calciatore, a qualsiasi titolo, dovranno essere negoziati, come condizione essenziale del presente contratto, attraverso l'intervento esclusivo dell'Agente Autorizzato FIFA Jorge Horacio Cyterszpiller, alle condizioni economiche stabilite dal [Santiago Wanderers] e dall'Udinese, che accettano di sottoscrivere una procura totale, irrevocabile e speciale, con durata rinnovabile di due (2) anni, per l'espletamento della suddetta attività. Le parti riconoscono all'Agente Autorizzato FIFA Jorge Horacio Cyterszpiller una commissione pari al dieci per cento (10%) sul prezzo lordo ricavato dal trasferimento. Il mancato adempimento del presente obbligo concederà al sig. Jorge Horacio Cyterszpiller il diritto a richiedere alla parte inadempiente il pagamento di una somma equivalente alla commissione».

<sup>4</sup> Con ciò, facendo riferimento alla somma versata dalla società friulana al Santiago Wanderers in occasione dell'acquisizione posta in essere nell'estate del 2000.

Nel luglio del 2005, infatti, l'Udinese e l'Internazionale sottoscrivono un contratto di cessione in prestito del calciatore verso l'importo di 1.500.000 euro, statuendo un'opzione a favore dell'Internazionale per l'acquisizione definitiva dei servizi professionali del calciatore per l'importo di 9.000.000 euro.

Tale opzione viene esercitata dalla società meneghina in data 20 giugno 2006.

Un primo punto del contendere riguarda la cifra versata dall'Internazionale in favore dell'Udinese a titolo di corrispettivo per l'acquisizione definitiva dei diritti legati alle prestazioni del centrocampista cileno.

Il contratto del 15 luglio 2005, infatti, aveva stabilito preventivamente l'importo dovuto in caso di successiva cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Pizarro, individuando tale cifra in 9.000.000 euro.

Ciò nonostante, Cyterszpiller, adducendo come documentazione di quanto da lui asserito risultanze di scritti e pubblicazioni periodiche, afferma che il totale corrisposto dalla società nerazzurra ammonta a 18.000.000 dollari. Tale somma sarebbe comprensiva, oltre che dell'importo previsto nel contratto, anche del valore pecuniario dell'acquisizione, a titolo di compartecipazione, dei diritti legati al calciatore macedone Goran Pandev, acquisizione che vede l'Internazionale come cedente e la società friulana come acquirente.

Ciò posto, nelle sue conclusioni l'agente argentino denuncia l'inadempimento da parte dell'Udinese, consistente nel mancato pagamento di una somma individuabile in 1.570.000 dollari,<sup>5</sup> risultante dal calcolo del 10% sul totale dell'importo, eccedente 2.300.000 dollari, corrisposto dall'Internazionale in favore dell'Udinese in data 20 giugno 2006.

#### *4. Sulla natura giuridica della figura dell'agente/procuratore e sulla questione del vincolo sportivo*

Al fine di comprendere al meglio il contesto in cui la controversia giuridica quivi esaminata si è sviluppata è doveroso procedere ad una breve digressione sul ruolo dell'agente di calciatori.

La figura del procuratore sportivo ha assunto contorni spesso diversi, acquisendo solo negli ultimi anni una fisionomia definita. Tale processo è giunto a compimento soprattutto grazie al sorgere di una regolamentazione sportiva, la quale ha trovato la sua massima espressione nel Regolamento FIFA sugli Agenti dei Calciatori.<sup>6</sup>

La situazione che si è andata ultimamente delineando riguardo al ruolo dell'agente, caratterizzata, come si è detto, da un maggior grado di certezza e positivizzazione, è logica conseguenza della natura dell'ambito in cui detto agente

<sup>5</sup> Oltre a tale importo, Cyterszpiller chiede il 5% di interessi di mora.

<sup>6</sup> L'ultima versione del Regolamento è datata 2008, ed è consultabile, oltre che su [www.fifa.com](http://www.fifa.com) (ottobre 2009), anche, con traduzione a cura di Michele Colucci e di Mario Gallavotti, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 153-178.

viene ad operare, il cosiddetto mondo del calcio. Questo costituisce, oramai, un settore autosufficiente, dotato di una propria normazione interna, di una propria giustizia<sup>7</sup> e di una propria autonomia. I soggetti che vi operano sono titolari di diritti e doveri, agiscono in conformità a regole e seguono logiche definite, logiche sempre più legate al fine economico. Ed in tal senso si conformano il ruolo dell'agente<sup>8</sup> e le regolamentazioni sul tema.

Una più ampia dissertazione sulla natura giuridica del procuratore sportivo, da un punto di vista sia interno che esterno all'ordinamento sportivo, ed una disamina delle normative dettate in merito, non possono essere qui oggetto di trattazione,<sup>9</sup> pur nella consapevolezza che tali tematiche avrebbero fornito sicuri spunti di riflessione. Si evidenzino, allora, solo alcuni profili, legati in maniera più stringente allo specifico tema ivi affrontato.

Si è detto, nell'introdurre questo paragrafo, che l'espressione più alta del processo di regolamentazione che l'ordinamento sportivo ha posto in essere circa il ruolo e la natura della figura del procuratore sportivo è costituita dal Regolamento sugli Agenti adottato dalla FIFA.

Parallelamente, ed in conformità al suddetto regolamento della Federazione Internazionale, anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, FIGC) ha disposto una propria normazione al riguardo, emanando il Regolamento FIGC per Agenti di calciatori,<sup>10</sup> entrato in vigore l'1 febbraio 2007.

I due Regolamenti dettano norme generali e prescrizioni specifiche, statuendo quale condizione legittimante l'assunzione del ruolo di agente il possesso di determinati requisiti, garantiti nell'apposita licenza.

Quanto alla disciplina, in particolare, relativa all'esercizio dell'attività ed ai conseguenti rapporti con gli interlocutori – siano essi calciatori o società sportive – questa è dettata, per quanto concerne il Regolamento FIFA, negli articoli da 19 a 29. Tali disposizioni, addentrandoci, così, nei profili maggiormente attinenti all'oggetto di questo articolo, prevedono modi, condizioni e termini, nonché obblighi,

---

<sup>7</sup> Una giustizia non autoreferenziale né aliena dalle logiche giuridiche. Come, in maniera dotta, sottolineato in P. MORO, *All'origine della controversia sportiva. Il fondamento agonistico del diritto dello sport*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004, 207, la necessaria «giuridicità della controversia sportiva si mostra quando essa si organizza e si determina in un procedimento giurisdizionale, rilevando che il mito greco dei Giochi Olimpici costituisce ancor oggi un perenne ammonimento per chi intendesse uscire dalla via del giusto processo, violando i suoi limiti strutturali e incontrovertibili, tra i quali il contraddittorio, e commettendo, così, un inammissibile atto di tracotanza (hybris) verso "Zeùs Agoniòs", protettore dei Giochi e divino custode della Giustizia».

<sup>8</sup> Come evidenziato in M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci, Bari, 2007, 14, il ruolo dell'agente di calciatori, «attraverso l'allargamento delle competenze professionali e l'evoluzione storica riguardante le species procuratorie, è e sarà sempre inevitabilmente centrale e decisivo laddove lo sport si orienti sempre più come "mercato globale" e, conseguentemente, non come pura manifestazione ludica».

<sup>9</sup> Per tale, completa, trattazione si rimanda nuovamente a M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit.

<sup>10</sup> Consultabile su [www.figc.it](http://www.figc.it) (ottobre 2009).

che l'agente è tenuto a rispettare nell'assunzione, prima, e nell'espletamento, poi, dei mandati a lui conferiti.

Si vedrà come queste disposizioni, apparentemente innocue e neutrali nella loro natura regolamentare e non sanzionatoria, abbiano, invece, indirizzato la controversia instauratasi tra l'Udinese e Cyterszpiller verso lidi inaspettati.

Quanto, invece, alla tematica del vincolo sportivo, una breve disquisizione, finanche storica, è doverosa, per inquadrare meglio i termini della decisione che ha posto fine alla diatriba giudiziaria appena citata.

È a tutti noto come l'evoluzione della questione abbia condotto alla messa in stato d'accusa, ed alla successiva condanna, di istituti come il cartellino ed il vincolo sportivo.

Il merito di tale processo, o quanto meno dell'accelerazione che tale processo ha vissuto negli ultimi decenni, va riconosciuto alle ben conosciute pronunce della giurisprudenza comunitaria in tema di libera circolazione dei lavoratori,<sup>11</sup> le quali hanno affermato il carattere economico e lavorativo della prestazione sportiva svolta dagli atleti professionisti.

Da ciò discende, ovviamente, che ove tale carattere professionistico non venga riconosciuto all'attività nel concreto svolta, qualsiasi rivendicazione posta in essere al fine del conseguimento di diritti in altri settori pacifici rischi di risultare afona. Così è, per esempio, nella pallavolo, disciplina sportiva forzosamente qualificata, in Italia, come dilettantistica. Ciò, come sottolineato fra gli autori, produce conseguenze illegittime.<sup>12</sup>

Il settore del calcio di vertice, invece, non presenta tali elementi di patologia, costituendo la professionalità una delle cifre più evidenti delle prestazioni sportive poste in essere dai tesserati. In detto ambito, dunque, l'*iter* che ha condotto all'abbattimento di molti degli ostacoli prima sussistenti in tema di circolazione, in senso ampio, dei giocatori è proceduto a passi spediti.

Nel regime normativo attuale è chiaramente ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo a titolo oneroso.<sup>13</sup> Tale statuizione, comunque, non è la conferma dell'esistenza di un vincolo rigido che lega coattamente il tesserato alla società d'appartenenza, stante la circostanza che la predetta cessione può aver luogo solo ove sussista l'accordo dell'atleta,<sup>14</sup> in tal modo conferendo al negozio

---

<sup>11</sup> Sulle vicende giudiziarie affrontate sul tema dalla Corte di Giustizia Europea la produzione letteraria è copiosa. Senza fare torto a nessuno, si citi, a titolo esemplificativo, il contributo rinvenibile in P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi nell'Unione Europea*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 197-226.

<sup>12</sup> Di illegittime conseguenze, in particolare riferendosi alla realtà della pallavolo italiana ed ai contrasti potenzialmente registrabili tra le normative dettate in materia di vincolo contrattuale dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e la stessa carta costituzionale, parla E. CROCETTI BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in L. MUSUMARRA, E. CROCETTI BERNARDI (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007, 26-35.

<sup>13</sup> Come evidenziato in G. FERRARO, *Il rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2006, 343.

<sup>14</sup> Sottolinea, infatti, M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli,

natura plurilaterale.<sup>15</sup>

Piuttosto, all'interno del settore del calcio si può parlare di vero e proprio rapporto bilaterale, intendendosi per questo il vincolo contrattuale e sostanziale che lega il giocatore alla società, vincolo improntato sullo schema del rapporto di lavoro come generalmente concepito.

Consequenziale a ciò è l'evoluzione delle regolamentazioni sul tema della circolazione dei giocatori dettate dalla FIFA. Come noto, il Regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti internazionali dei calciatori<sup>16</sup> consente il libero recesso dal contratto lavorativo da parte dell'atleta ove sussista una giusta causa. Ed anche qualora tale giusta causa non sia presente, tale Regolamento consente il recesso del giocatore dal contratto a fronte della corresponsione di una somma a titolo di indennità in favore della controparte.

I recenti casi Webster,<sup>17</sup> De Sanctis e Matuzalem<sup>18</sup> sono figli di tali regolamentazioni.

#### 5. *Le decisioni del TAS e della Commissione sullo Statuto dei Calciatori della FIFA*

La decisione che pone fine alla controversia finanziaria tra l'agente di calciatori Jorge Horacio Cyterszpiler e l'Udinese viene assunta dal TAS in data 19 maggio 2009, e conferma quanto statuito dal Giudice Unico<sup>19</sup> della Commissione in data 11 dicembre 2007.

In tale occasione, fornendo le sue valutazioni sul caso, il Collegio Arbitrale ha affrontato tutte le molteplici contestazioni e deduzioni sollevate dalle parti.

Si è detto, nell'introdurre questo elaborato, che vari e degni di nota sono i profili proposti dalla controversia ivi esaminata. Tuttavia, al fine di sviluppare una coerente trattazione legata alla specifica tematica dei diritti legati alle prestazioni sportive dei calciatori ed all'utilizzo degli stessi, si è preferito discernere uno solo dei profili proposti dalla vicenda.

---

2004, 33, che «prima della scadenza è comunque ammessa la cessione del contratto ad una diversa società sportiva, a condizione che l'atleta sia d'accordo».

<sup>15</sup> Evidenzia tale circostanza L. CANTAMESSA, *La cessione di contratto dei calciatori professionisti*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 227-228. L'autore afferma che tale contratto «si perfeziona con la partecipazione necessaria di tre soggetti: il cedente, il cessionario e il ceduto, la cui accettazione rappresenta elemento costitutivo del negozio».

<sup>16</sup> Consultabile, oltre che su [www.fifa.com](http://www.fifa.com) (ottobre 2009), anche, con traduzione a cura di Michele Colucci, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 117-151.

<sup>17</sup> Sulla vicenda legata al calciatore scozzese Andrew Webster si è pronunciato il Tribunale Arbitrale dello Sport. CAS, lodo del 30 gennaio 2008, CAS 2007/A/1298/1299/1300, *Wigan Athletic FC/Hearth of Midlothian/Webster*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 181-231. Per un commento sulla vicenda, J. D. D. CRESPO PEREZ, *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 13-22.

<sup>18</sup> CAS, lodo del 19 maggio 2009, CAS 2008/A/1519-1520 *Matuzalem/Shaktar Donetsk/Real Zaragoza/FIFA*, consultabile su [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org) (ottobre 2009).

<sup>19</sup> Per l'esattezza, nella persona di Slim Aloulou, giudice tunisino.

Si menzionino, qui, solo alcune delle ulteriori questioni, assolutamente di non poco conto ai fini della risoluzione della controversia giudiziaria, in tal sede sollevate.

In particolare, emergono, dalla valutazione delle carte, una serie di circostanze rilevanti.

Innanzitutto, con riferimento all'originario contratto di trasferimento sottoscritto in data 12 marzo 1999, contratto contenente la già citata clausola 8), il Giudice Unico della Commissione solleva dubbi circa la legittimità delle disposizioni ivi contenute, sussistendo, probabilmente, una situazione di conflitto d'interessi.<sup>20</sup>

In secondo luogo, dal lodo si evince la circostanza, asserita dall'Udinese e non smentita dalle deduzioni della controparte, che l'agente argentino avesse, in data 16 novembre 2000, stipulato un contratto di rappresentanza con il calciatore Pizarro. Dunque, al momento della stipula della scrittura privata, 23 dicembre 2000, Cyterszpiller aveva due mandati per rappresentanza con due parti distinte, le quali, in un successivo momento, si sono trovate coinvolte nel trasferimento sull'asse Udine-Milano. Ed in tal senso, stanti le disposizioni dei Regolamenti della FIFA,<sup>21</sup> palese emerge un ulteriore, e più rilevante, conflitto d'interessi.<sup>22</sup>

Tali circostanze, doviziosamente valutate dagli organi giudicanti, costituiscono di per sé motivo idoneo ad opporre diniego alle richieste dell'agente sudamericano.<sup>23</sup> Tuttavia, è un ulteriore profilo, il quale presenta indubbi elementi di interesse, ad essere addotto come motivo principale delle statuizioni dal TAS e dalla Commissione, i quali forniscono valutazioni al riguardo tali da costituire sicuro spunto di riflessione e, con ogni probabilità, indirizzare la futura giurisprudenza sul tema.

---

<sup>20</sup> Il punto 12) delle Considerazioni del Giudice Unico della Commissione per lo Statuto del Calciatore afferma quanto segue: «Il Giudice Unico ritiene importante sottolineare che molto probabilmente deve esserci un conflitto d'interessi in un contratto come quello del 12 marzo 1999, nel quale due società concordano un compenso di un agente di calciatori che rappresenta gli interessi delle due società e poi una sola società di queste gli paga il compenso».

<sup>21</sup> In particolare, è l'art. 14, lett. d) del Regolamento FIFA sugli Agenti dei Calciatori, nella versione del 2001 applicabile alla controversia, a disporre che «Un agente di calciatori autorizzato deve rappresentare soltanto una parte nella negoziazione di un trasferimento».

<sup>22</sup> Come viene sottolineato al punto 20) delle Considerazioni del Giudice Unico della Commissione per lo Statuto del Calciatore, «Non è opportuno, giustificabile né accettabile sostenere che rappresentare prima gli interessi della società precedente del calciatore e poi gli interessi del calciatore nell'ambito dello stesso trasferimento non dia luogo a un conflitto d'interessi. Quando svolge una trattativa per giungere a un accordo nell'interesse della società precedente del calciatore, l'agente cerca di ottenere la somma più alta possibile per il trasferimento del calciatore. Inoltre, quando tratta per un contratto d'ingaggio con una nuova società nell'interesse del calciatore, l'agente cerca di ottenere il salario più alto possibile per il calciatore. È implicito per le transazioni di trasferimento e notorio che le due quantità che devono essere pagate dalla nuova società (ovvero salario e indennità di trasferimento) dipendono in qualche modo l'una dall'altra».

<sup>23</sup> Percorre la medesima via la controversia, di recente soluzione, che ha visto contrapposti, da una parte, gli agenti di calciatori Claudio Pasqualin e Andrea D'Amico e, dall'altra, la FIGC. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, lodo del 30 ottobre 2009, Avv. Claudio Pasqualin

Gli organi giudicanti si soffermano, infatti, su un punto. Il TAS, confermando la statuizione della Commissione, giunge alla conclusione che qualsiasi pretesa vantata da Cyterszpiller circa suoi diritti economici derivanti dalla cessione, da parte dell'Udinese ed in favore dell'Internazionale, delle prestazioni professionali di Pizarro sia da considerarsi scaduta.

La via percorsa al fine di consacrare detta statuizione è la seguente. È pacifico affermare che la prestazione economica che l'Udinese avrebbe dovuto espletare è condizionata al buon, ed eventuale, esito di un'ipotetica trattativa avente ad oggetto il trasferimento del mediano cileno ad un terzo acquirente. È parimenti palese la constatazione che tale avvenimento abbia trovato compimento con il negozio con il quale si è addivenuti all'acquisizione delle prestazioni di Pizarro da parte dell'Internazionale, negozio intercorso tra cedente ed acquirente in data 15 luglio 2005.

Il carattere innovativo delle decisioni di Commissione e TAS risiede nel ragionamento che segue. Stante la circostanza che Cyterszpiller non abbia partecipato attivamente alla transazione, né abbia, in alcun modo, agevolato fattualmente la conclusione della stessa,<sup>24</sup> né, tanto meno, abbia, a tal fine, ricevuto un esplicito<sup>25</sup> mandato da parte della società friulana, la giustificazione delle sue pretese dovrebbe trovare residenza nella scrittura privata conclusa tra l'agente stesso e l'Udinese in data 23 dicembre 2000.

Come ricordato, la predetta negoziazione prevedeva, a fronte di una rinuncia per diritti maturati in capo a Cyterszpiller in occasione del trasferimento di Pizarro dal Santiago Wanderers alla squadra friulana, il versamento, da parte dell'Udinese, a titolo di *bonus*, di una somma percentuale, a favore dello stesso procuratore, calcolata sull'importo che la stessa società avrebbe acquisito da un eventuale terzo acquirente come corrispettivo per la cessione del mediano cileno.

---

*e Dott. Andrea D'Amico – Federazione Italiana Giuoco Calcio, consultabile su [www.coni.it](http://www.coni.it) (novembre 2009). La vicenda ha avuto ad oggetto un'ipotesi di conflitto di interessi, costituente violazione delle norme previste dal Regolamento FIGC per Agenti di calciatori. Alla luce di ciò, Pasqualin e D'Amico sono stati ritenuti responsabili in quanto, per il tramite della PDP Srl (di cui entrambi sono *partner*), avevano contemporaneamente ricevuto mandato professionale sia dal calciatore Cesare Natali sia dalle società di Bologna, Atalanta ed Udinese, le quali, in diverse stagioni, avevano tesserato Natali.*

<sup>24</sup> La suddetta circostanza emerge, anche, dal contratto di trasferimento concluso tra l'Udinese e l'Internazionale, contratto in cui non è presente alcun riferimento all'agente argentino. Ciò contrasta con quanto disposto dal Regolamento FIFA sugli Agenti dei Calciatori. Nel dettaglio, l'art. 18, secondo comma, della versione del Regolamento del 2001 recita quanto segue: «*Per ogni transazione nella quale l'agente di calciatori rappresenta gli interessi di una Società, il suo nome e la sua firma devono obbligatoriamente apparire nel trasferimento in questione e/o nel contratto d'ingaggio*».

<sup>25</sup> Si sottolinei la necessità del carattere esplicito, o meglio, scritto, dell'atto conferente mandato. Come dispone l'art. 12, primo comma, della versione del 2001 del Regolamento FIFA sugli Agenti dei Calciatori, «*Un agente di calciatori può rappresentare o curare gli interessi di un calciatore o di una Società, [...] soltanto se ha concluso un contratto scritto con il calciatore o la Società*». Come si avrà modo di rimarcare, la forma scritta è imposta anche per l'eventuale proroga del mandato.

In sostanza, secondo gli organi giudicanti, in data 23 dicembre 2000, la dirigenza bianconera aveva conferito all'agente argentino un mandato al fine di rappresentare la società stessa in eventuali trattative aventi ad oggetto e fine il trasferimento delle prestazioni di Pizarro.

Ciò posto, il Giudice Unico ed il Tribunale Arbitrale osservano un dettaglio, individuando, così, il contesto normativo in cui la decisione dispiega i propri effetti. Il secondo comma dell'art. 12 del Regolamento FIFA relativo agli agenti dei calciatori, nella versione del 2001<sup>26</sup> applicabile alla controversia, dispone che un contratto di rappresentanza possa estendersi nel tempo fino ad un massimo di due anni dalla data di sottoscrizione, e che detto termine possa essere rinnovato una sola volta, ugualmente per due anni, e non tacitamente.

Posto ciò, il TAS applica le disposizioni del Regolamento FIFA al *casus belli*, rimarcando come, nel lasso di tempo intercorrente tra il 23 dicembre 2000 ed il 15 luglio 2005, né l'Udinese abbia rinnovato i poteri di rappresentanza attribuiti in scrittura privata a Cytterspiller, né, a tal fine, abbia allo stesso conferito un nuovo mandato. Quindi, qualsiasi effetto scaturente dal negozio concluso tra le suddette parti in data 23 dicembre 2000 è da considerarsi venuto meno, decaduto con l'intero accordo nel dicembre 2002.

## 6. Principi di diritto

Il lodo del TAS fornisce diversi spunti di riflessione, nonché molteplici chiavi di lettura al fine di valutare la vicenda giudiziaria sopra analizzata.

Tuttavia, al di là dello specifico caso giudiziario, i principi di diritto enunciati dal Tribunale Arbitrale nel dirimere la predetta controversia presentano elementi di indubbio interesse, idonei a delineare nuovi, e diversi, scenari per quanto attiene la futura giurisprudenza sportiva in merito ai rapporti intercorrenti tra società sportive ed agenti di calciatori.

Se prima della suddetta statuizione giudiziale era legittima l'idea per cui i diritti federativi legati ad un calciatore potessero essere validamente trasferiti ad un soggetto terzo, in futuro difficilmente una pratica, od un negozio, posti in essere a tal fine potranno ottenere il *licet* giurisprudenziale.

Certo, la società sportiva, legatasi con regolare contratto all'atleta, è indubbiamente titolare di diritti, sportivi ed economici, correlati alle, e derivanti dalle prestazioni professionali – e, la prassi insegna, anche inerenti all'ambito non sportivo<sup>27</sup> – del giocatore. Tuttavia tale titolarità è figlia di un rapporto bilaterale

<sup>26</sup> L'edizione aggiornata del 2008 del Regolamento FIFA sugli Agenti dei Calciatori reca la detta disposizione al terzo comma dell'art. 19. Nel dettaglio, l'articolo afferma quanto segue: «Il mandato è valido per un periodo massimo di due anni. Esso può essere rinnovato per un ulteriore periodo massimo di due anni mediante sottoscrizione di un nuovo accordo e non può essere tacitamente prorogato».

<sup>27</sup> Si pensi allo sfruttamento dei diritti d'immagine del tesserato, sfruttamento che non poche società esercitano direttamente.

sussistente tra le parti, in una logica, se vogliamo, datore-lavoratore tale da legittimare diritti in capo alla figura datoriale.<sup>28</sup>

Ben diverso è asserire che una pretesa titolarità di tali diritti possa essere vantata da un soggetto terzo rispetto al predetto rapporto, lavorativo e non. Tale parte, dunque, stanti le disposizioni e le linee dettate dai Regolamenti FIFA, non può più essere considerata “padrona” – tanto meno parziale “padrona”<sup>29</sup> – dei diritti federativi legati ad un giocatore. È quest’ultimo ad essere unico e solo titolare di detti diritti. Ed è solo una società sportiva a poter rivestire i panni di interlocutrice legittimata ad esercitare ed utilizzare validamente gli stessi, in un’ovvia dinamica di interscambio lavoro-retribuzione in cui non può in alcun modo inserirsi un agente di calciatori.

All’agente, invece, viene conferito mandato, da ambo ed alternativamente le parti, al fine di promuovere e concludere contratti aventi ad oggetto le prestazioni di un atleta. E per tale mandato è legittimo, anzi dovuto, che egli riceva una somma a titolo di corrispettivo, che deve rappresentare un *fee*, un importo *una tantum*, come prescritto dal Regolamento FIFA sugli Agenti di Calciatori,<sup>30</sup> giustificato nei servizi prestati. Tale mandato, dunque, non può in alcun modo costituire la fonte per l’instaurazione di una titolarità sui diritti legati all’atleta.

Nella sostanza, all’agente può essere conferito un mandato prodromico alla trattazione, prima, ed alla conclusione, poi, di transazioni aventi ad oggetto il trasferimento di giocatori. Tale mandato può avere carattere anche ampio, estendendosi nel tempo e riferendosi, legittimamente, anche a più affari. Tuttavia, tale negozio non può eccedere il termine di due anni, a meno che un’esplicita proroga non intercorra in tal senso.

Al di là di ciò, chiarito come sia necessario che un eventuale mandato presenti una certa determinatezza, nell’indicazione dell’oggetto o nell’implicito limite temporale, è da rimarcare come, anche nella sussistenza e nel rispetto di tali condizioni, tale negozio non possa costituire titolo, o non possa fornire il pretesto, al fine di riconoscere, in capo all’agente intermediario, una titolarità di diritti legati all’atleta.

A ben vedere, a venir messa definitivamente in discussione dalle pronunce del TAS e della Commissione è l’idea stessa che possa sussistere una qualsivoglia titolarità di soggetti terzi sui diritti federativi di un calciatore.<sup>31</sup> O meglio,

---

<sup>28</sup> Come sottolineato, fra i vari autori, da L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2008, 213, il vincolo che lega lo sportivo professionista alla società di appartenenza ha natura lavoristica.

<sup>29</sup> Come nel caso specifico della controversia finanziaria tra Cytarszpil e Udinese, il cui contesto fattuale indicava come l’agente argentino si dichiarasse titolare del 10% dell’importo acquisito dalla società friulana in occasione della cessione dei diritti legati alle prestazioni di Pizarro.

<sup>30</sup> Recita il quinto comma dell’art. 20 dell’edizione aggiornata del 2008 del Regolamento FIFA sugli Agenti dei Calciatori: «Un agente che ha stipulato un contratto con una società di calcio deve essere remunerato per i suoi servizi, con il pagamento di una somma forfetaria, concordata in anticipo».

<sup>31</sup> Come emerso anche dalla nota vicenda relativa ai calciatori argentini Carlos Tevez e Javier Mascherano, conclusasi, nella primavera del 2007, con la decisione dell’*Independent Commission*

percorrendo la rotta già intrapresa con le antesignane pronunce della Corte di Giustizia Europea sulla libera circolazione degli atleti professionisti,<sup>32</sup> a venir meno definitivamente è la possibilità che le prestazioni professionali dei giocatori costituiscano l'oggetto di diritti diversi da quelli normalmente scaturenti da una logica lavorativa.

Crollati i miti del cartellino e del vincolo,<sup>33</sup> le dinamiche ora in essere non possono discostarsi più del dovuto dagli schemi dettati dal diritto – ma anche dalla stessa realtà dei fatti – in tema di rapporto lavorativo.

Il calciatore, dunque, nelle forme ritenute più conformi al singolo caso,<sup>34</sup> esercita il proprio mestiere all'interno di, e a favore di un'organizzazione, la società sportiva, sorta, cresciuta e mantenuta in vita, appunto, al fine di praticare l'attività agonistica.

Circostanza, questa, che in alcun modo può essere riferita all'agente di calciatori, il quale, quindi, può avanzare, in riferimento ad una transazione avente ad oggetto le prestazioni di un atleta, la sola rivendicazione di una somma a titolo di corrispettivo per il servizio reso a fronte del mandato conferitogli, e non, diversamente, una pretesa sui diritti, federativi e non, relativi al giocatore oggetto della transazione.

Dal trasferimento, dunque, dei diritti legati alle prestazioni sportive (professionali) di un calciatore non può conseguire il trasferimento a terzi della titolarità di alcun diritto legato al calciatore stesso.

---

della *Premier League*, consultabile su [www.premierleague.com](http://www.premierleague.com) (ottobre 2009).

<sup>32</sup> Per importanza e rilievo si citi la sentenza *Bosman*. Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1996, II, 209-260, con commento di M. DI FILIPPO. Con tale pronuncia, e con i conseguenti interventi normativi adottati dai vari legislatori, in coerenza con l'intento di abbattere i vincoli che fino ad allora s'interponevano nella circolazione degli atleti, è stato eliminato il c.d. parametro.

<sup>33</sup> Si rimanda, tra gli altri, a A. VALLEBONA, *Breviario di diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2007, 457-458, per una disamina dell'iter che ha condotto il sistema sportivo italiano da una situazione caratterizzata dalla sussistenza del c.d. vincolo, all'abolizione dello stesso, fino a giungere alla soppressione dell'indennità di trasferimento. L'istituto del vincolo, tuttavia, come risaputo, continua a sopravvivere nello sport dilettantistico, come evidenziato in P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 66-84. Dalla suddetta difformità derivano conseguenze, normative e sostanziali, spesso patologiche. Al riguardo, si consultino A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. MUSUMARRA, E. CROCKETTI BERNARDI (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta, Forlì, 2007, 56-64; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 39-44; G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 171-184, in cui l'autore sottolinea come «l'esperienza del vincolo sportivo» ponga «questioni a tutt'oggi non risolte, tanto in relazione alla natura giuridica, quanto, soprattutto, in rapporto a principi costituzionalmente garantiti dall'ordinamento giuridico».

<sup>34</sup> Per la disciplina del lavoro sportivo professionistico e per un'analisi delle forme giuridiche e contrattuali attraverso cui questo trova realizzazione si veda, fra i vari, L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 147-169.

A maggior ragione, tale conclusione è valida per quanto concerne i diritti federativi. Anche perché, come chiaramente osservato dalla Commissione, «*il concetto di acquisizione o possesso dei "diritti federativi" del calciatore non esiste più*»,<sup>35</sup> ossia, l'epoca, ed il relativo sistema di trasferimenti dei giocatori, «*in which sportsmen, especially soccer players, were [...] treated like cattle which can be sold and bought*»<sup>36</sup> ha già vissuto il proprio epilogo.

### *Conclusioni*

Si è, dunque, visto come una decisione teoricamente circoscritta al *casus belli* rischi di divenire, per gli sviluppi futuri della giurisprudenza sportiva, una rotta obbligata.

L'idea stessa che alla circolazione negoziale dei diritti legati alla figura di un giocatore possa essere allegata una titolarità su questi in capo a terzi – ed in particolare, agenti e procuratori – non può più essere legittimamente concepita.

Tali soggetti, anche in forma organizzata e professionale, si pongono come intermediari nelle relazioni tra società sportive e tra società stesse ed atleti, ed esercitano tale attività lecitamente ricevendo somme a titolo retributivo. La retribuzione si giustifica in virtù del rapporto contrattuale esistente tra mandatario e mandante e non, si badi, in virtù del negozio avente ad oggetto le prestazioni del calciatore. Conseguenza di ciò è che tale corrispettivo dell'agente non possa porsi in alcuna relazione con l'eventuale trasferimento, tra società sportive, dei diritti relativi all'atleta, salva la circostanza che detto trasferimento possa costituire la condizione esterna per l'efficacia degli obblighi contrattuali gravanti in capo alla società nei confronti dell'agente.

Né, tanto meno, da questa transazione può derivare, in favore dell'intermediario, alcun diritto correlato al calciatore.

Le conseguenze pratiche di tali statuizioni di principio sono facilmente desumibili. E lo spunto può essere nuovamente fornito dalla vicenda giudiziaria che costituisce lo sfondo di queste considerazioni.

La controversia, infatti, ha origine in una scrittura privata conclusa tra una società sportiva, l'Udinese, ed un agente di calciatori, Cyterszpiler.

Tale negozio non rappresenta un esempio isolato, quanto piuttosto la conferma di una prassi consolidata. Molteplici sono, nel settore del calcio, le scritture private concluse tra società e procuratori successivamente al buon esito di una transazione.

Orbene, tali scritture sono produttive di effetti esclusivamente nella misura in cui sussistano determinate condizioni.

<sup>35</sup> È al punto 9) delle Considerazioni del Giudice Unico della Commissione per lo Statuto del Calciatore che il Giudice unico «*ritiene estremamente importante ricordare che il concetto di acquisizione o possesso dei "diritti federativi" del calciatore non esiste più. Tali "diritti" sono stati eliminati e sostituiti dal sistema di mantenimento della stabilità contrattuale tra calciatori professionisti e società con tutto quello che ciò comporta, come stabilito nel Regolamento FIFA sullo Statuto e il Trasferimento dei Calciatori di settembre 2001*».

<sup>36</sup> R. BLANPAIN, *European Labour Law*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2006, 310.

Queste devono conferire uno specifico e determinato mandato all'agente, riferito ad un affare futuro che si dovrà perfezionare grazie ai servizi del procuratore entro un lasso di tempo individuato dai Regolamenti FIFA in due anni, prorogabili una sola volta per analogo periodo.

Consequenziale a ciò, la pretestuosità di rivendicazioni eventualmente vantate, pur se a fronte di scritture, da agenti i quali, dopo aver agevolato legittimamente la conclusione di uno specifico affare, vantino un diritto economico in merito a transazioni, relative al medesimo atleta, perfezionate senza il loro intervento o senza che un esplicito mandato abbia loro attribuito il potere di intervenire a tal fine, oppure in un periodo di tempo successivo a due o quattro anni.

Quindi, nell'ipotesi in cui un procuratore sportivo, dopo il perfezionamento di un trasferimento di un calciatore avvenuto per il tramite della sua intercessione, riceva dalla società acquirente un effettivo mandato riferito alla futura cessione del medesimo giocatore a squadra terza,<sup>37</sup> dovrà prodigarsi al fine di agevolare tale affare entro due, o quattro anni e, soprattutto, personalmente ed attivamente, pena la decadenza di qualsiasi pretesa nei confronti della società mandante.

In pratica, le molteplici scritture private che riconoscono, in favore di agenti di calciatori, un incondizionato diritto a conseguire una somma, a seguito di una transazione futura conclusa senza un loro minimo intervento, non sono (più) produttive di effetti.

---

<sup>37</sup> Tralasciando le dovute considerazioni sulla situazione di conflitto di interessi sussistente in relazione ad un agente che rappresenti contemporaneamente gli interessi di una società e di un calciatore coinvolti nella medesima transazione.

*Bibliografia*

- G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi nell'Unione Europea*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- R. BLANPAIN, *European Labour Law*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2006.
- L. CANTAMESSA, *La cessione di contratto dei calciatori professionisti*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004.
- J. D. D. CRESPO PEREZ, *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 1, 2008.
- E. CROCETTI BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in L. MUSUMARRA, E. CROCETTI BERNARDI (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta, Forlì, 2007.
- A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. MUSUMARRA, E. CROCETTI BERNARDI (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Le Monnier Università, Forlì, 2007.
- M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci, Bari, 2007.
- G. FERRARO, *Il rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2006.
- P. MORO, *All'origine della controversia sportiva. Il fondamento agonistico del diritto dello sport*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004.
- P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 1, 2005.
- L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in AA.VV., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2008.
- L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.
- A. VALLEBONA, *Breviario di diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2007.